

AVVISO

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE RICONOSCIUTE DALLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO

E' istituito l'albo delle Associazioni Studentesche Universitarie riconosciute dalla Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento che disciplina la materia, emanato con Decreto Rettorale del 24 maggio 2011, n. 634.

Possono essere iscritte all'Albo le Associazioni Studentesche regolarmente costituite da almeno tre mesi, non aventi scopo di lucro, che si propongano di svolgere, a favore degli studenti della Università degli Studi del Sannio, attività sociali, culturali, ricreative e sportive e di organizzazione e gestione degli spazi ad esse assegnati.

Articolo 1 **Requisiti**

1. Ogni Associazione deve essere composta da un numero minimo di 50 (cinquanta) studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivi della Università degli Studi del Sannio.
2. Ogni Associazione deve avere una propria denominazione; in caso di omonimia tra due o più Associazioni, sarà validata la denominazione della Associazione che, per prima, abbia presentato regolare domanda di iscrizione all'Albo.
3. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto della Associazione;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con la quale lo studente che ha il potere di legale rappresentanza della Associazione attesti le sue generalità, il suo domicilio e la carica ricoperta all'interno della Associazione;
 - c) elenco degli studenti che hanno aderito alla Associazione;
 - d) copia delle schede di adesione, complete delle generalità e delle firme degli studenti che hanno aderito alla Associazione e di fotocopia dei loro documenti di riconoscimento, in corso di validità legale.
4. Le Associazioni Studentesche devono essere formalizzate con atto scritto, ossia l'Atto Costitutivo della Associazione, e devono essere disciplinate da apposito Statuto.
5. Lo Statuto deve espressamente contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) alla denominazione della Associazione;
 - b) all'oggetto e le finalità della Associazione;
 - c) alla sede legale della Associazione.
6. Lo Statuto deve, inoltre, espressamente prevedere:
 - a) la limitazione delle adesioni agli studenti iscritti ai Corsi di Studio attivi della Università degli Studi del Sannio;
 - b) la attribuzione della Rappresentanza Legale della Associazione al Presidente della stessa;
 - c) la durata e la gratuità delle cariche sociali;
 - d) un assetto organizzativo interno ispirato ai principi di democrazia e di partecipazione, con la previsione della sovranità della assemblea degli associati, della elettività delle cariche sociali, del

principio del voto singolo e di criteri e modalità per la ammissione e la esclusione dei singoli associati;

e) la assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;

f) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali della Associazione;

g) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari delle attività svolte;

h) le modalità di scioglimento della Associazione.

7. Le finalità della Associazione debbono essere conformi a quelle espressamente indicate nell'articolo 2, comma 2, del predetto Regolamento.

8. Non si procederà alla iscrizione nell'Albo delle Associazioni nei cui elenchi siano inseriti studenti che abbiano contemporaneamente aderito ad altre Associazioni già iscritte al medesimo Albo.

9. Nel caso in cui ricorra la ipotesi prevista dal comma 8 del presente articolo, la Associazione è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione che accerta tale irregolarità, eliminando dagli elenchi degli studenti che vi hanno aderito i nominativi di quelli che figurano contemporaneamente inseriti negli elenchi di altre Associazioni.

Articolo 2

Presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

Le domande per la iscrizione all'Albo, complete della documentazione allegata al presente Avviso devono essere consegnate, a decorrere dal 22 settembre 2011 e fino al 21 ottobre 2011, all'Ufficio Iniziative Culturali, Ricreative, Sportive e Socio-Assistenziali, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "ex Convento sant'Agostino", sito in Benevento, alla Via G. De Nicastro, n. 13.

Il predetto Ufficio provvederà ad accertare la regolarità della domanda e della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti ai fini della iscrizione all'Albo di cui al presente Avviso.

L'iscrizione all'Albo ha la validità di due anni.

Articolo 3

Accesso a risorse finanziarie e logistiche

La iscrizione all'Albo costituisce, per le Associazioni Studentesche, condizione necessaria ed imprescindibile per:

- a) concorrere alla assegnazione di contributi e/o risorse destinate alla realizzazione di "*Iniziative culturali e sociali a favore degli studenti*", nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- b) concorrere alla concessione di spazi, ove disponibili, nelle Facoltà o nelle strutture didattiche in cui la Associazione ha il maggior numero di iscritti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- c) partecipare alla realizzazione di attività promosse dall'ateneo in favore degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Benevento, 21 settembre 2011.